



**PROVINCIA
di CHIETI**

REGIONE
ABRUZZO



**REGIONE
ABRUZZO**

Settore 2 –Viabilità, LL.PP. e Manutenzione Stradale

OGGETTO:
**Opere di consolidamento frana complessa su strada
provinciale tra Villa Tucci e capoluogo
S.P. N. 42 Canosa-Crecchio dal Km. 1+500 al Km. 2+700**

PROGETTO PRELIMINARE

Elaborato:

3c

ELABORATI GRAFICI

- Estratto P.R.G. Comune di Crecchio

I Progettisti:

Geom. Domenico DI NARDO

Ing. Paola CAMPITELLI



PROVINCIA di CHIETI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Carlo CRISTINI


Data: 21/12/2015



Comune di Crecchio
Provincia di Chieti

COPIA

Piano Regolatore Generale



Progettisti:

arch. Walter Di Benedetto
arch. Romana Di Fabio

Collaboratori alla progettazione:

arch. Giovanni Granata
arch. Cabiria Iannucci

Studio geologico:

geol. Graziano Della Pelle

Supporto tecnico amministrativo:

geom. Giulio Saraceni

Tav. II Progetto di Piano ZONIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO

VILLA TUCCI - VIA PIANA - CAPOLUOGO - VILLA BACCILE - VILLA MUCCHIARELLI

1:2.000



ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 16.04.2009

AGGIORNATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 07.11.2011

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 21.11.2011


IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)


IL SINDACO

(Dott. Nicolino Di Paolo)



Quadro di unione



LEGENDA



IMPIANTI-MANUFATTI




SISTEMA INSEDIATIVO

ZONE RESIDENZIALI



ZONE PRODUTTIVE E TERZIARIE



ZONE A SERVIZI, ATTREZZATURE PUBBLICHE E PRIVATE E ZONE VERDI

F1 ZONE DI USO PUBBLICO NON EDIFICATE

ESISTENTI



PARCO URBANO



VERDE PUBBLICO



VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT



GIARDINI LINEARI




PARCHEGGIO

DI PROGETTO



VERDE PUBBLICO



PARCHEGGIO

F2 ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE



SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA



SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI



SERVIZI SOCIALI E CULTURALI



SERVIZI PER IL CULTO



SERVIZI CIMITERIALE E SERVIZI RELATIVI




LIMITE RISPETTO CIMITERIALE mt. 50



LIMITE RISPETTO CIMITERIALE mt. 200



F3 ZONA TURISTICA RICETTIVA



F4 ZONA DI PROPRIETA' PUBBLICA (AREA COLONNELLO)

ZONE PER INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO



G1 VERDE PRIVATO



G2 AREA FILTRO E BARRIERE VEGETALI



G3 IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI SERVIZIO (DISTRIBUTORI CARBURANTE)

● CABINE PUBBLICHE E SERBATOI DELLE INFRASTRUTTURE A RETE ECC.



FIA01-15

EDIFICI DI INTERESSE ARCHITETTONICO

VIABILITÀ


ESISTENTE DI PROGETTO



EXTRAURBANA SECONDARIA (STRADA PROVINCIALE 538 EX SS MARRUCINA)



EXTRAURBANA SECONDARIA (STRADA PROVINCIALE)



URBANA SECONDARIA (STRADA COMUNALE)



FERROVIA SANGRITANA

Prima della progettazione delle opere, nell'ambito delle relative perimetrazioni, va sottoposto all'esame del Genio Civile Regionale il preventivo studio di fattibilità di dettaglio del relativo progetto urbanistico di azzonamento dell'insieme, dal punto di vista geologico e geotecnico, per il rilascio del prescritto Parere di competenza ai sensi dell'art. 13 della L. 64/1974.

TITOLO IV PROGETTO DEL PIANO - SISTEMA AMBIENTALE

CAPITOLO I ZONE AGRICOLE

ART. 34 TRASFORMAZIONE DEI SUOLI AGRICOLI

Sono considerati obiettivi prioritari del Piano la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori, dei lavoratori agricoli e delle imprese dirette coltivatrici, singole o associate, con particolare riferimento alla realizzazione di idonee forme di insediamento.

È fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni sui quali siano in atto produzioni di alta intensità quali, tra l'altro, quella orticola, frutticola, floricola ed olivicola.

Allo scopo di conciliare una cultura intensiva e allo stesso tempo eco-sostenibile del territorio agricolo, il Piano favorisce uno sviluppo biologico delle colture vitivinicole, indirizzando in tutte le zone agricole ad esclusione dell'agricola compromessa (E1), l'uso delle colture biologiche così come definite dalle direttive della Comunità Europea.

Ai fini del miglioramento ambientale e per la salvaguardia dei suoli si devono osservare regole di manutenzione e conduzione dei fondi ed in particolare:

- astenersi dal dare fuoco alle stoppie, alle siepi e ai canneti, in ottemperanza alla normativa vigente;
- potenziare e reimpiantare siepi, cespugli e filari di alberi lungo i limiti di proprietà e lungo i fossi;
- mantenere in efficienza fossi e scoline;
- realizzare reti scolanti, con fossi di guardia, capifossi, dreni superficiali o sotterranei, canali scolmatori, nei terreni acclivi che ne fossero privi;
- divieto di trasformazione e alterazione degli elementi di naturalità esistenti quali siepi, filari, fasce arboree ed arbustive, ecc.

L'inosservanza delle presenti norme comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pari a quelle previste per le opere effettuate senza autorizzazione.

ART. 35 UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI AGRICOLI AI FINI RESIDENZIALI

L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli, in conformità con l'art. 70 della L.R. 18/83 nel testo in vigore, è ammessa per residenze che conservino la destinazione del suolo e tutelino l'ambiente nelle sue caratteristiche contadine.

Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie coltivatrici è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e compresi all'interno del medesimo comune o di comuni contermini.

Nel caso in cui l'applicazione dell'Indice di edificabilità fondiaria risultante dalle disposizioni precedenti non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di mc. 80 per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo

complessivo di mc. 800 di residenza.

Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art. 4 della L.R. n. 12/1979 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, art. 70 della L.U.R., 18/83, la composizione della famiglia dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica. I benefici qui indicati possono essere usufruiti una sola volta in ogni singola unità aziendale.

La destinazione agricola del fondo, dell'immobile e delle sue pertinenze, viene trascritta sul Pubblico registro Immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione e permesso di costruire di cui ai commi precedenti, a cura del Comune ed a spese dell'interessato. I dati catastali dei terreni asserviti alle costruzioni in zona E non possono essere computati per successive iniziative edilizie ed andranno trascritti nel pubblico registro degli asservimenti.

Gli immobili costruiti in applicazione delle presenti prescrizioni, conformemente al dettato del Tit. VII della L.U.R. n.18/83, devono conservare destinazione d'uso compatibile con la destinazione agricola fintanto che lo strumento urbanistico non destini diversamente le aree stesse.

Le zone agricole si articolano nelle seguenti sub zone:

- E1 Zona agricola compromessa
- E2 Zona agricola normale
- E3 Zona agricola di interesse ambientale

Per le attività di tipo agriturismo si applicano le norme di cui alla L.R. 31 maggio 1994 n. 32.

Gli edifici esistenti all'interno, del sistema ambientale ed insediativo, saranno classificati e disciplinati ai sensi dell'art. 69 della L.R. 18/83, in:

- a) edifici e complessi isolati che presentano testimonianze storiche e architettoniche legate alla cultura contadina, classificati e disciplinati con le modalità di cui all'art. 24 delle presenti NTA (FIA);
- b) edifici e complessi isolati abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole riutilizzabili anche per altre destinazioni, classificati e disciplinati con le modalità di cui al successivo art. 40 delle presenti NTA (ER).

ART. 36 ZONA AGRICOLA COMPROMESSA -E1-

Tale zona comprende aree compromesse dal punto di vista ambientale, poiché localizzate nelle immediate vicinanze di insediamenti industriali o per la presenza di detrattori ambientali.

Tali zone sono destinate alla installazione di impianti ed attrezzature quali:

- le centrali elettriche;
- le sedi, i depositi e gli impianti per l'erogazione di servizi pubblici o di pubblico interesse;
- depuratori;
- serbatoi;
- impianti fissi per la ricezione della telefonia mobile (ripetitori)

In tali zone il piano si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanistici-ecologici:

Ip (indice di permeabilità) = 30% della St;

Da (densità arborea) = minimo 1 albero ad alto fusto ogni 100 mq di St e in conformità all'art. 5 delle presenti NTA.

Fascia di verde perimetrale con alberi ad alto fusto;

E' ammessa la realizzazione di fabbricati strettamente necessari alle attività:

Distanze:

- Dc (distacco dai confini) = mt. 10,00;
 - Df (distacco tra fabbricati) = mt. 10,00;
 - Ds (distacco dalle strade) = mt. 10,00 ed in conformità all'art. 64 delle presenti NTA;
- Sc** (superficie coperta) = 15%;

Il rilascio del Permesso di costruire o SCIA. è subordinato all'impegno con atto d'obbligo alla realizzazione dei necessari impianti di depurazione in relazione al tipo di attività, conformemente alle disposizioni di legge in materia, nazionale regionale ed alle opere di mitigazione degli impatti sul paesaggio. Tutte le attività in essere alla data di approvazione delle presenti norme vanno adeguate alle stesse.

Negli ambiti interclusi tra zone residenziali e tra queste ultime e la ferrovia Sangritana non è consentita la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (biomasse, fotovoltaico ecc) e le attività estrattive. In ogni caso, nelle restanti aree, potranno essere consentiti previo apposito studio di impatto ambientale e nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, antisismiche, di sicurezza, antincendio ecc..

Per gli interventi di iniziativa pubblica i parametri edilizi, la qualità architettonica e paesaggistica, sono determinati dal progetto approvato dagli organi competenti, fermo restando la superficie delle aree individuate sulle tavole di PRG.

ART. 37 ZONA AGRICOLA NORMALE -E2-

Riguardano le zone in cui sono prevalenti le attività di tipo agricolo, in cui non sono in atto colture di pregio e le condizioni di tipo geomorfologiche si presentano normali.

Si applicano i seguenti parametri:

- Unità minima aziendale** = 10.000 mq.;
- If** (indice di fabbricabilità fondiaria) = 0,03 mc/mq;
- H** (altezza max del fabbricato) = mt. 7,50;
- V** (volumetria max) = mc. 800;

Distanze:

- Dc (distacco dai confini) = mt. 5,00;
- Df (distacco tra fabbricati) = mt. 10,00;
- Ds (distacco dalle strade) = mt. 20,00 ed in conformità all'art. 64 delle presenti NTA;

Si possono realizzare altresì manufatti come da artt. 41 e 42 delle presenti NTA.

Negli ambiti interclusi tra zone residenziali e tra queste ultime e la ferrovia Sangritana non è consentita la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (biomasse, fotovoltaico ecc) e le attività estrattive. In ogni caso, nelle restanti aree, potranno essere consentiti previo apposito studio di impatto ambientale e nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, antisismiche, di sicurezza, antincendio ecc...

ART. 38 ZONA AGRICOLA DI INTERESSE AMBIENTALE -E3-

Riguarda gli ambiti che presentano caratteristiche dal punto di vista geologico, geomorfologico, paesaggistico od ambientale di particolare delicatezza ed in cui l'edificazione è particolarmente problematica. Pur comprese in zona agricola a volte, tali aree, non sono pienamente utilizzate o non sempre sono adatte alla coltivazione.

Non sono ammessi impianti produttivi di trasformazione dei prodotti agricoli né impianti di allevamento zootecnico.

Ubicazione Intervento N. 1
Rettifica planimetrica

CRECCHIO

